

Proposta di legge n. 362

**Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della
tassa automobilistica regionale)**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006

Art. 3 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, **comma 1**, dello Statuto;

**Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche);**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali alla
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

**Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario);**

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa
automobilistica regionale);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla **legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52) e dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52)** che, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio;
2. è confermata la necessità di mantenere attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. **gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007). Tale maggior gettito si stima in euro 5.000.000,00 per l'anno 2015 e in euro 5.800.000,00 per l'anno 2016;**

4. l'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il quale la Regione può con legge determinare l'importo della tassa automobilistica, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo;
5. è necessario, **per rispettare tale termine**, disporre l'entrata in vigore della **presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana**;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
"2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data."
2. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
"2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data."

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
"1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell'articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse", si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 "Imposte e tasse".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.